

INPS GESTIONE IMMOBILIARE IGEI S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

Parte Speciale -B-

Piano triennale di prevenzione della corruzione. Anni 2015-2017

Adottato ai sensi della legge n. 190/2012 e della determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015

Approvato dal Collegio dei Liquidatori in data 29 ottobre 2015

1. Premessa.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, misure delle misure volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, o comunque volti ad impedire il corretto perseguimento degli interessi pubblici, all'interno delle amministrazioni pubbliche e degli enti privati da esse controllati o partecipati.

I fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi (d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi"; d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"; d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165") non fanno esclusivo riferimento alla nozione di corruzione contenuta nel codice penale (indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri – art. 318; indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319; abuso, da parte del pubblico ufficiale, della sua qualità o dei suoi poteri, nell'indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità – art. 319-quater), ma si riferiscono ad una più ampia rosa di fatti che possano condurre comportamenti comunque ostativi del corretto perseguimento degli interessi pubblici. Peraltro, le pene per i predetti reati sono state recentemente inasprite dalla legge 27 maggio 2015, n. 69.

In tal senso, la nozione di corruzione assunta dalle norme del "pacchetto" anticorruzione ricomprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Tale nozione è contenuta nel Piano nazionale anticorruzione – PNA, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – sulla scorta degli indirizzi forniti dal Comitato interministeriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, in data 13

marzo 2013 – e approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) con la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013.

La “regia” dell’implementazione delle misure anticorruzione, prima affidata al Dipartimento della funzione pubblica, è ora affidata all’ANAC (v. art. 19 del d.l. n. 90/2014).

L’ANAC:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione (prima predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica);
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di anticorruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'esercizio delle sue funzioni l’Autorità esercita poteri ispettivi e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di prevenzione della corruzione e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

L’ANAC, a seguito del citato d.l. n. 90/2014, è chiamata a svolgere i compiti prima svolti dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di anticorruzione e trasparenza, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e cioè:

-
- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
 - b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
 - c) predispone il Piano nazionale anticorruzione (PNA), anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a) [il primo PNA è stato predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato dall'ANAC (allora CIVIT), con delibera n. 73/2013];
 - d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
 - e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Gli obiettivi perseguiti dal Legislatore sono, dunque, volti a:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Secondo il PNA (p. 33), al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sarebbero tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

I contenuti del PNA sarebbero, infatti, per espressa previsione in esso contenuta (p. 12), rivolti, oltre che alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Al fine di predisporre adeguate misure di prevenzione e contrasto alla corruzione, è stato disciplinato un sistema di pianificazione "a cascata", che concerne nell'elaborazione ed adozione di atti di programmazione, tanto a livello statale, quanto a livello locale e per le diverse tipologie di "enti pubblici", e per ciò che concerne i diversi enti di diritto privato in controllo o partecipazione pubblica.

A livello nazionale, è stato predisposto il PNA, mentre al secondo livello, e cioè quello decentrato, ciascuna pubblica amministrazione, elabora un Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito "PTPC") sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA,

effettuando l'analisi e la valutazione dei rischi specifici propri e indicando quelle che sono le misure idonee da adottare al di prevenirli. In luogo dei PTPC, come indicato nel PNA, gli enti privati in controllo pubblico devono predisporre un Piano di prevenzione della corruzione (di seguito "Piano"), eventualmente integrativo dei modelli di organizzazione e gestione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Pertanto, il Piano rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il Piano è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il Piano deve prevedere:

- l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l'individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile per la prevenzione;
- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

Con la determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015, recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» (d'ora in avanti "Linee guida ANAC"), sono stati definiti, tra l'altro, gli obblighi in materia di trasparenza che sono tenute ad assolvere le società in controllo pubblico come INPS gestione immobiliare IGEL S.p.A. (di seguito, IGEL).

Le citate Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) già adottato dalla stessa ANAC con delibera n. 72/2013 e ne comportano una rivisitazione. Pertanto le Linee guida ANAC integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti di diritto privato in controllo pubblico. Le

Linee guida sono, peraltro, rivolte anche alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e, dunque, IGEI si conformerà a tutte le direttive e gli orientamenti che INPS adotterà in materia [“avviso dell’Autorità, infatti, spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla”].

Nelle Linee guida ANAC si ribadisce come i responsabili per la prevenzione della corruzione degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d’interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013, abbiano il compito di curare, anche attraverso il Piano, l’attuazione delle disposizioni del decreto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

Dalla normativa vigente e dalle Linee guida ANAC emerge, dunque, con evidenza l’intenzione del Legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, intenzione ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che, come visto sopra in materia di trasparenza, sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione.

La *ratio* sottesa alla legge n. 190/2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Ciò impone che le società in controllo pubblico debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione eventualmente già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001. IGEI ha scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, già integrato con le misure di prevenzione della corruzione disposte dalla normativa vigente, con le modalità suggerite dall’ANAC nelle sue più recenti deliberazioni e orientamenti.

Infatti, l'ambito di applicazione della legge n. 190/2012 e quello del d.lgs. n. 231/2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge n. 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190/2012, ad avviso dell'ANAC, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Emerge, quindi, la necessità che le società integrino il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012 e dei suoi decreti attuativi. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tenga conto del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. In tal senso, IGEl ha previsto nel presente MOG, questa Parte Speciale -B- contenente il "Piano di prevenzione della corruzione".

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 sono state elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, che provvederà ad attuare uno stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza nominato dal Collegio dei Liquidatori e sono state formalmente adottate dal Collegio medesimo.

Il Piano di prevenzione della corruzione e tutto il Modello organizzativo di gestione, completo di tutti i suoi allegati e parti speciali, è pubblicato sul sito internet istituzionale di IGEI: www.igei.eu.

2. La mappatura dei processi “sensibili” e le misure di prevenzione esistenti e “ulteriori” (specifiche).

La mappatura dei processi sensibili svolti all’interno di IGEI, a rischio di commissione di ipotetici fenomeni corruttivi, è stata svolta secondo la metodologia già indicata nella Parte generale del MOG (paragrafo 6).

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate dalla Società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

Per scelta metodologica, e in coerenza con quanto indicato nelle Linee guida ANAC, sono stati mappati i processi a rischio riconducibili allo svolgimento di attività di pubblico interesse (intendendo in tal senso le attività di IGEI che interessano *stakeholders* esterni) e processi a rischio riconducibili all’organizzazione societaria, all’interno dei quali, il comportamento “corruttivamente rilevante” (ai sensi della nozione intesa nel PNA e ripresa nelle Linee guida ANAC) può, comunque, incidere sul corretto perseguimento dei fini istituzionali di IGEI, anche solo indirettamente collegati al perseguimento di interessi pubblici.

In tal senso, sono da considerarsi attività di pubblico interesse, in IGEI:

- la gestione dei bandi per la locazione di immobili ad uso abitativo;
- la gestione dei bandi per la locazione di immobili ad uso diverso dall’abitativo;
- le attività strumentali alla gestione degli immobili locati (stipula e rinnovo dei contratti, riscossione dei canoni, cura dei rapporti con gli affittuari e gestione delle procedure giudiziali e stragiudiziali per la riscossione dei canoni non versati).

Rivestono, altresì, i caratteri dell’interesse pubblico, anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da reddito gestiti da IGEI, in ragione del fatto che la scelta degli operatori per lo svolgimento di tali attività è disciplinata da due regolamenti interni della Società, adottati in ossequio a quanto previsto dal c.d. “Codice dei contratti pubblici” (d.lgs. n. 163/2006). Peraltro, suddetti regolamenti, disciplinano qualsiasi modalità di affidamento di lavori, servizi forniture:

- Regolamento generale IGEI per l’affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture;
- Regolamento IGEI per l’affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture in economia.

Anche altri processi sensibili riconducibili al funzionamento della società sono stati mappati ed i relativi rischi, identificati, valutati e trattati.

Come già indicato nella citato paragrafo 6 del MOG-Parte generale, l'indice di rischiosità corruttiva dei processi censiti nel presente Piano, è stato ottenuto attraverso l'applicazione della metodologia di calcolo dettata nell'Allegato 5 al PNA.

Il livello di rischio è stato rappresentato da un valore numerico e a determinati *range* di detti valori sono stati assegnati livelli di rischio:

- da 0 a 4 = basso (B);
- da 4,1 a 10 = medio (M);
- oltre 10 = alto (A).

Nell'analisi dei rischi connessi a fenomeni corruttivi, si è, altresì, ponderato il valore di rischiosità di ogni processo, in funzione del numero dei rischi presenti (ad es., è stato ritenuto più "rischioso" un processo con più rischi rilevati, rispetto ad un processo con un solo rischio rilevato).

Nella tabella sono indicate le misure esistenti e le misure ulteriori che si intendono adottare entro il primo anno di vigenza del Piano di prevenzione della corruzione la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2016 e che costituiscono obiettivi strategici da conseguire, nei quali saranno coinvolti i responsabili degli uffici interessati.

Tabella 1. Mappa dei processi sensibili, rischi individuati e misure di prevenzione associate.

P	Funzione societaria	Processo (attività)	Soggetti/ Uffici	Rischio	Livello di rischio	Misure esistenti	Misure ulteriori
1	Acquisizione risorse umane	Assunzione di personale	Collegio dei Liquidatori - Responsabile ufficio	Dazione o promessa illecita di somme di denaro per favorire l'assunzione di determinati soggetti	Medio	-	Rispetto del codice etico e di comportamento. Regolamento interno per il conferimento di incarichi. Controlli periodici del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Stesura di un regolamento che disciplina le modalità di assunzione del personale. Affidamento della gestione della procedura di selezione a soggetti terzi.
2	Acquisizione risorse umane	Affidamento incarichi professionali di consulenza e di collaborazione	Collegio dei Liquidatori - Responsabile ufficio	Affidamento di incarichi a soggetti determinati dietro conseguimento di illeciti vantaggi personali	Medio	Verifica della pertinenza professionale dei soggetti incaricati; tracciabilità delle procedure di affidamento degli incarichi. Rispetto del codice etico e di comportamento.	Regolamento interno per il conferimento di incarichi. Controlli periodici del RPCT.
3	Contabilità e bilancio	Predisposizione e approvazione del bilancio	Collegio dei Liquidatori – Ufficio amministrativo	Falsità nelle operazioni di predisposizione e approvazione del bilancio al fine di artefare i dati relativi ad operazioni e dati contabili, per ottenere vantaggi personali	Basso	Rispetto delle procedure codificate volte a disciplinare l'approvazione del bilancio.	Rispetto del codice etico e del Piano di prevenzione della corruzione. Coordinamento delle azioni di verifica tra Collegio Sindacale e Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
4	Gestione patrimonio	Gestione della piccola cassa - Sede	Responsabile ufficio – Ufficio patrimonio	Alterazione dei flussi di cassa per conseguire vantaggi	Basso	Verifica periodica del Responsabile dell'Ufficio sui flussi di cassa.	Registrazione informatica della rendicontazione giornaliera dei

P	Funzione societaria	Processo (attività)	Soggetti/ Uffici	Rischio	Livello di rischio	Misure esistenti	Misure ulteriori
5				personali	Basso	Contabilizzazione dei flussi di cassa e dei giustificativi su apposito archivio.	flussi di cassa e tracciabilità delle operazioni.
				Pagamento di spettanze personali con fondi della piccola cassa		Verifica periodica del Responsabile dell'Ufficio sui flussi di cassa. Contabilizzazione dei flussi di cassa e dei giustificativi su apposito archivio.	Riconduzione della spesa ad un particolare settore/ufficio della società. Richiesta dell'autorizzazione di pagamento al responsabile del settore/ufficio.
6	Scelta dei locatari per gli immobili ingestione	Predisposizione e gestione dei bandi per la locazione di immobili	Collegio dei Liquidatori - Responsabile ufficio – Ufficio contratti	Definizione di requisiti volti ad agevolare soggetti particolari al fine di trarre vantaggi personali	Medio	Predisposizione dei bandi da parte dell'Ufficio contratti ma approvazione da parte del Collegio dei liquidatori. Pubblicazione del bando sul sito internet della società. Invio del bando agli enti territoriali competenti.	Rispetto del codice etico e del Piano di prevenzione della corruzione. Stesura di un regolamento interno per la disciplina delle offerte. Standardizzazione delle procedure di stesura dei bandi.
7				Alterazione delle procedure di scelta per agevolare soggetti particolari al fine di trarre vantaggi personali	Medio	Verbalizzazione di tutte le fasi per la scelta dei locatari	Rispetto del codice etico e del Piano di prevenzione della corruzione. Stesura di un regolamento interno per la disciplina delle offerte. Standardizzazione delle procedure di scelta dei locatari.
8	Gestione amministrativa dei contratti di locazione	Stipula dei contratti di locazione	Collegio dei Liquidatori - Responsabile ufficio – Ufficio contratti	Stipula di contratti senza l'esperienza di procedure comparative per conseguire vantaggi personali	Basso	Successivamente all'attività istruttoria di individuazione degli assegnatari, inizia la fase di redazione dei contratti di locazione, di competenza dell'ufficio contratti, e della successiva sottoscrizione, di competenza del Collegio dei Liquidatori.	Rispetto del codice etico e di comportamento e del Piano di prevenzione della corruzione. Svolgimento di controlli a campione sulle procedure di scelta dei locatari da parte dell'Organismo indipendente di valutazione, in collaborazione con il

P	Funzione societaria	Processo (attività)	Soggetti/ Uffici	Rischio	Livello di rischio	Misure esistenti	Misure ulteriori
						Obbligo di tracciatura, classificazione e archiviazione di tutta la documentazione inerente le fasi di scelta dei locatari.	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
9		Gestione delle volture				Successivamente all'attività istruttoria di individuazione degli assegnatari, fase di redazione dei contratti, di competenza dell'ufficio contratti, e successiva sottoscrizione, di competenza del Collegio dei Liquidatori. Obbligo di tracciatura, classificazione e archiviazione di tutta la documentazione inerente le fasi di scelta dei locatari.	Rispetto del codice etico e di comportamento e del Piano di prevenzione della corruzione.
10	Settore legale	Gestione delle controversie con gli inquilini	Responsabile ufficio - Collaboratore - Consulente – Ufficio legale	Gestione impropria o illecita di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali al fine di trarre vantaggi personali a danno della Società	Basso	Valutazione preventiva sulle possibili azioni legali da intraprendere, anche con l'ausilio di consulenti legali esterni. Monitoraggio interno sullo status dei contenziosi. Verifica/controllo di congruità degli onorari dei professionisti con quanto stabilito nel contratto. Conservazione e archiviazione di tutta la documentazione al fine di garantirne la tracciabilità.	Rispetto del codice etico e di comportamento e del Piano di prevenzione della corruzione.
11	Manutenzione	Gestione	Collegio dei	Mancato rispetto	Medio	Rispetto del	Rispetto del

P	Funzione societaria	Processo (attività)	Soggetti/ Uffici	Rischio	Livello di rischio	Misure esistenti	Misure ulteriori
	ordinaria e straordinaria degli immobili in gestione	procedure di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	Liquidatori - Responsabile ufficio – Ufficio tecnico	della normativa vigente in materia di affidamenti di lavori, forniture e appalti al fine di conseguire vantaggi personali.		regolamento generale IGEl per l'affidamento dei contratti di lavoro, forniture e servizi e del regolamento IGEl per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.	codice etico. Rotazione dei prestatori d'opera/fornitori. Preferenza di scelta di soggetti iscritti alle white list prefettizie. Sottoscrizione di protocolli di legalità. Verifica di assenza di conflitti di interessi tra i responsabili dei procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi e soggetti appaltatori.

L'implementazione delle misure ulteriori sarà realizzata entro il primo semestre del 2016 e garantirà un abbassamento del livello di rischio a "Basso" a tutti i processi con livello di rischio "Medio".

3. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato soggetti a tale normativa (come IGEl, in quanto società in controllo pubblico) è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno di IGEl, l'organo di indirizzo è il Collegio dei Liquidatori e ai componenti di esso si applicano tanto le regole del d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13), quanto quelle del d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza (in particolare l'articolo 14).

Nell'organico di IGEl non è presente personale con incarico dirigenziale. Svolgono la funzione di responsabili degli uffici i dipendenti inquadrati come "quadri" o collaboratori esterni con adeguate capacità professionali.

Ai componenti del Collegio dei Liquidatori e agli altri soggetti eventualmente soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013, vengono fatte sottoscrivere le seguenti dichiarazioni:

- assenza di cause di inconferibilità dell'incarico di Liquidatore (all'atto di assunzione della carica);
- assenza di cause di incompatibilità (ogni anno e se intervengono cause di incompatibilità nel corso dell'incarico);

-
- assenza di cause di conflitti di interessi, anche solo potenziali, con le attività di IGEl.

La dichiarazione concernente l'assenza di cause di conflitti di interessi, anche solo potenziali, con le attività di IGEl, è fatta sottoscrivere, altresì, a tutti i consulenti e collaboratori della Società.

4. Il c.d. “divieto di *revolvong doors*”.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, ovvero l'assunzione o la collaborazione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti di IGEl, la Società dispone che nelle varie forme di selezione del personale i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa, pena la nullità del contratto di assunzione/collaborazione.

5. La formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione.

Il RPCT di IGEl, in coerenza con le direttive impartite dal Collegio dei Liquidatori, organizza lo svolgimento di appositi percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per il personale impiegato nei processi mappati come “a rischio”.

Tutto il personale di IGEl, invece, sarà coinvolto in percorsi formativi di base volti a fornire le nozioni di base in materia di etica e prevenzione della corruzione.

6. La tutela del personale che segnala illeciti.

Nella Parte generale del presente MOG è stata disciplinata la procedura che consente ad ogni dipendente di IGEl di segnalare la commissione di illeciti all'interno della Società.

7. Rotazione del personale.

Coerentemente con i profili professionali e le competenze di ciascun dipendente di IGEl, nonché con le peculiarità organizzative e funzionali della Società, il RPCT propone al Collegio dei Liquidatori eventuali avvicendamenti di personale nei processi a rischio corruzione.

8. Monitoraggio del piano e attività di verifica del rispetto delle misure di prevenzione.

Il RPCT svolge periodiche verifiche sul rispetto del piano di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica nel sito web di IGEI una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire ogni anno.

9. Rispetto del piano di prevenzione della corruzione da parte degli uffici periferici di IGEI.

Gli uffici periferici di IGEI si impegnano a rispettare il presente piano di prevenzione della corruzione per le attività da essi svolte e riconducibili al novero di quelle "a rischio", come specificato nel piano medesimo.

10. Approvazione del piano

Contestualmente all'approvazione del presente piano viene formalizzata la nomina della dott.ssa Laura Matarrese a Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il presente piano di prevenzione della corruzione è stato trasmesso preventivamente all'INPS, ai fini dell'acquisizione di eventuali richieste di modifica e/o integrazione.